

IL COMITATO PARITETICO

di Pier Enzo Baruffi

Quando alcuni anni fa venne a farci visita, l'allora Ministro della Giustizia Oliviero Diliberto (che il Presidente Tacchini, suo grande ammiratore, presentò come "il nostro amato Ministro"), manifestò la propria gradita sorpresa per il rapporto positivo esistente tra Avvocati e Magistrati di Bergamo e riferendosi esplicitamente al Comitato Paritetico lo indicò come utile esempio da seguire anche in altri Fori.

Non so se l'invito del Ministro sia stato raccolto, né se il nostro "esempio" sia stato seguito (o, magari, preceduto) in altre realtà: posso dire, però, che la nostra esperienza è continuata e sta dando dei buoni risultati.

Il Comitato Paritetico Avvocati e Magistrati ha visto la luce da oltre un decennio ed è stato istituito quando la lista proposta dall'allora Sindacato Forense, che lo aveva indicato tra i suoi punti programmatici, ottenne la maggioranza dei Consiglieri dell'Ordine uno dei quali (Alessandro Baldassarre) fu eletto Presidente.

Scopo del Comitato era quello di costituire un tavolo permanente di confronto tra i cosiddetti "operatori del diritto" al fine di monitorare periodicamente il funzionamento dei nostri uffici giudi-

ziari, mettendo a confronto le richieste dell'utenza (rappresentata dagli Avvocati) con le risposte di chi doveva rendere il servizio giustizia (Magistrati e Cancellieri).

Questa semplice intuizione, che dava credito e fiducia ad un corretto e schietto rapporto dialogico tra le parti, accunata dal desiderio di trovare nell'ambito del possibile soluzioni concrete a problemi quotidiani, non ebbe né facile, né immediata attuazione.

Infatti, per alcuni anni, le riunioni del Comitato Paritetico, convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, furono molto sporadiche (non più di due-tre all'anno) e soprattutto caratterizzate dall'esigenza e dall'urgenza di intervenire in situazioni emergenziali quali, ad esempio, la cronica insufficienza (e l'altrettanto cronica scopertura) di organico dei Magistrati dei nostri uffici giudiziari.

Naturalmente anche queste riunioni avevano la loro necessità e talvolta si trovava il tempo e la voglia di accennare anche ad alcuni temi specifici che avevano creato problemi tra Avvocati e Magistrati e Avvocati e Cancellieri, i quali ultimi, peraltro, non erano rappresentati.

Per questo il Sindacato prima ed A.P.F. poi, avevano richiesto che il Comitato si riunisse periodicamente (normalmen-

Recentemente alcune proposte di legge hanno ipotizzato la soppressione dei tribunali dei minorenni e la creazione di sezioni specializzate. Abbiamo chiesto a due autorevoli esponenti della Magistratura e dell'Avvocatura un parere sull'argomento

OPINIONI A CONFRONTO

IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DEVE SCOMPARIRE?

NO

di Laura D'Urbino *

Non vi è dubbio che debba essere apprezzato lo sforzo di provvedere all'unificazione delle competenze civili relative ai minori davanti ad un unico giudice, competenze attualmente divise fra giudice tutelare, giudice ordinario e tribunale per i minorenni; tale frammentazione di competenze determina, infatti, conflitti positivi e negativi di competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni soprattutto ove vengano richiesti provvedimenti limitativi della potestà in pendenza di separazione o dopo la pronuncia della separazione dei coniugi. La soluzione a tale inconveniente proposta dall'attuale Governo non pare tuttavia rispondere a criteri di efficienza nell'amministrazione della giustizia e tanto meno ad effettive esigenze di tutela del minore e di

SI

di Luisella Fanni *

La necessità di un giudice per i diritti della persona, della famiglia e dei minori, è da tutti riconosciuta.

La dispersione delle competenze è infatti uno dei maggiori limiti del sistema attuale; comporta duplicazione dei procedimenti, contrasti giurisprudenziali, moltiplicazione dei costi per gli utenti, difficoltà nell'esercizio del diritto di accesso alla giurisdizione e nella esecuzione dei provvedimenti.

Oggi si incrociano e si sovrappongono le competenze del giudice ordinario (separazione, divorzio e azioni di modifica (art. 710 c.p.c.), connessa regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale; azioni di stato, azioni per gli obblighi alimentari e di mantenimento etc.) e quelle dei giudici minorili (crisi delle coppie di fatto e regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, controllo generale della potestà genitoriale sino alla possibilità di sospensione e ablazione della stessa, azio-

Sommario

- **Tribunale dei Minori** (*segue*) pag. 3
di Laura D'Urbino
- **La vignetta** pag. 4
di Silvana Capelli
- **Suite Bergamasque Opus 26** pag. 5
di Claude Debussy
- **Tribunale dei Minori** (*segue*) pag. 6
di Luisella Fanni
- **Idee a Rovescio** pag. 9
di Bracotone
- **La riforma delle professioni intellettuali** pag. 10
di Ennio Bucci
- **Stop ai viaggi della speranza** pag. 11
di Barbara Bari
- **Gli avvocati e le notifiche** pag. 12
di Aldo Rivoltella
- **L'angolo della poesia** pag. 13
di Nicola Offredi Geddo
- **Nuovo regolamento per la riscossione** pag. 14
di Carlo Dolci
- **Intervista all'Avv. Diego Piselli** pag. 15
di Nicola Offredi Geddo
- **Siti del diritto** pag. 18
di Beppe Maridati
- **Super Partes** pag. 19
di Paolo Corallo

Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Ermanno Baldassarre

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Comitato di Redazione: Barbara Bari; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Paolo Monari; Aldo Rivoltella; Andrea Taricco.

Hanno collaborato a questo numero: Barbara Bari; Ennio Bucci; Silvana Capelli; Paolo Corallo; Gaetano Di Stefano; Carlo Dolci; Laura D'Urbino; Luisella Fanni; Mario Giannetta; Eugenio Ginoulihaç; Beppe Maridati; Nicola Offredi Geddo; Emidio Panajia; Aldo Rivoltella.

Questo numero è stato stampato in 1500 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed ai praticanti avvocati, iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

(chiuso in redazione il 11.06.2003)

Fotocomposizione e Stampa EDINORD - Bergamo

segue da pag. 1

te ogni due mesi) sulla base di un preciso ordine del giorno; fosse predeterminato il ruolo ed il numero dei partecipanti; fosse consentita la partecipazione dei rappresentanti dei Cancellieri e, infine, fosse tenuto un verbale delle riunioni per dare un contenuto preciso alla discussione e soprattutto un valore vincolante alle decisioni assunte.

Queste nostre richieste hanno, nel corso del tempo, trovato accoglimento ed è per questo che consideriamo particolarmente utili e positive le ultime riunioni, fra cui quella del 14.5, nella quale sono stati affrontati, fra gli altri, i problemi degli Ufficiali Giudiziari, della sala d'udienza penale della sede distaccata di Clusone, dell'udienza fissata al sabato mattina nella sede distaccata di Treviglio, della liquidazione non conforme agli accordi intercorsi delle spese per i decreti ingiuntivi da parte dei Magistrati di Treviglio, della inadeguatezza degli arredi -in particolare le sedie - dell'aula dell'aula della ex Pretura di Piazza Dante.

Come si può constatare si tratta di questioni modeste, ma che ci toccano da vicino nello svolgimento del nostro lavoro e per le quali abbiamo trovato (o stiamo trovando) una concreta soluzione.

Infatti, ad esempio, per quanto le sedie dell'aula dell'ex Pretura di Piazza Dante, che sono diverse tra di loro ed in pessime condizioni, considerato che il Ministero della Giustizia, cui tocca l'onere di provvedere agli arredi degli Uffici Giudiziari, non ha fondi disponibili (per l'anno in corso gli stanziamenti sono stati tagliati del 68%- come ci ha riferito il Cancelliere Bersotti - tanto che gli Uffici non hanno nemmeno i mezzi per acquistare i punti delle cucitrici !) si è deliberato che l'Ordine procederà all'acquisto delle sedie necessarie che darà in comodato al Tribunale. Così pure per sopperire alle difficoltà degli Ufficiali

Giudiziari (ma anche per gli indubbi vantaggi che ne derivano in termini di comodità e praticità) abbiamo pensato di incentivare gli Avvocati ad avvalersi della facoltà di provvedere essi stessi alle notifiche degli atti ai sensi della L. 53/94 poco conosciuta ed ancor meno applicata, tanto che

l'Associazione Provinciale Forense ha indetto un apposito Convegno il giorno 29.5 che ha visto la partecipazione di un numero rilevante di colleghi e collaboratori (oltre 120 persone) a dimostrazione dell'interesse suscitato dall'argomento.

Certo tutto ciò si può prestare anche ad amare considerazioni: e cioè che in Italia i veri problemi dell'amministrazione della Giustizia (la carenza di mezzi e di personale, l'inadeguatezza degli organici, la cattiva distribuzione e organizzazione degli uffici, la lentezza dei procedimenti, la produttività dei magistrati , gli aumenti dei costi, ecc. ecc.) vengono di fatto ignorati da parte dei nostri governanti che, preoccupati principalmente di risolvere i loro problemi giudiziari, fanno approvare dal Parlamento leggi ad personam e agitando i fantasmi delle toghe rosse , additate come responsabili di inesistenti complotti politico-giudiziari, hanno provocato uno scontro frontale con la Magistratura per delegittimarla ed avere l'alibi dell'impunità garantita per legge.

Noi riteniamo, invece, che sia necessario continuare sulla strada intrapresa che vuole privilegiare il dialogo ed il confronto rispetto allo scontro e alla polemica ed è per questo che siamo convinti che i risultati raggiunti dal nostro Comitato Paritetico, per quanto limitati e modesti, vadano salutati con soddisfazione e con la fiducia che altri se ne potranno avere in futuro.

Pier Enzo Baruffi


segue da pag. 1

tutte le parti del processo minorile. Ove si esamini la proposta governativa secondo il criterio dell'efficienza, dovendosi intendere con essa la possibilità concreta di ottenere una decisione in tempi compatibili con le esigenze spesso immediate e non differibili del minore, è certo che il servizio reso al cittadino sarebbe di gran lunga meno efficiente di quello attuale: ciò che più mi lascia perplessa è la previsione della creazione in tutti i tribunali ordinali di sezioni, cosiddette specializzate, in questioni di famiglia composte da non meno di quattro giudici, senza prevedere alcun aumento di organico per i singoli uffici e con l'espressa previsione che a tali sezioni possano essere assegnate anche cause ordinarie.

Limitando l'esame al nostro distretto, i magistrati in servizio presso il tribunale per i minorenni di Brescia sono, a pieno organico, sei compreso il Presidente; tale numero sarebbe appena sufficiente a costituire la sezione specializzata per la famiglia a Brescia, mentre nei Tribunali di Bergamo, Mantova, Cremona e Crema (oltre che per la prevista sezione specializzata della Corte) vi sarebbe solo un ulteriore aggravio di lavoro per i già oberati giudici ordinari. Ed ancora, l'efficienza non può essere disgiunta da una elevata specializzazione del giudice che, per esperienza personale, diventa impossibile ove questi debba occuparsi anche di questioni diverse che inevitabilmente acquisirebbero importanza preminente nel suo impegno lavorativo. Quanto invece al criterio sostanziale di tutela del minore, ritengo che con l'abolizione dei tribunali per i minorenni si abroghi di fatto la giustizia minorile e lo stato rinunci a svolgere per via giudiziaria una funzione di tutela del minore che si trova in condizione di abbandono o di grave pregiudizio, abdicando quindi alla funzione di prevenzione del disagio giovanile e quindi della criminalità non solo minorile. Il giudice minorile ha oggi gli strumenti e la concreta possibilità di

intervenire tempestivamente per tutelare il minore non solo nel momento particolare in cui la sua condizione di pregiudizio emerge e viene segnalata, ma anche e soprattutto di seguirlo, tramite i servizi sociali territoriali, nel suo sviluppo allo scopo di verificare se la scelta inizialmente operata sia rispondente ai suoi interessi, con la possibilità di intervenire in ogni momento anche negli anni successivi.

Il minore, soprattutto se di età inferiore ai dodici anni ma spesso anche più giovane, viene sentito, anche più volte, da un giudice specializzato che può e sa ascoltarlo e che nei casi più delicati si fa affiancare da un giudice onora-



rio portatore di saperi specialistici e che contribuirà alla decisione finale. Tale tipo di intervento è strutturalmente precluso ad un giudice inevitabilmente oberato da altri tipi di cause, vincolato da una struttura di processo in cui lo strumento valutativo principe è la consulenza tecnica che valuta e fotografa una famiglia, ma non la segue nella sua evoluzione, ancora ad un giudice che non può essere veramente specializzato e aver acquisito quella particolare sensibilità ed intelligenza della materia che la eccezionale delicatezza del suo intervento esigono. Ebbene, lo Stato rinuncia a prevenire il disagio giovanile, ma si propone di sanzionare più severamente il minore che sbaglia, precludendo al giudice quella discrezionalità nell'uso dello strumento della messa alla

prova che tanto frequentemente si è rivelato prezioso per recuperare alla società ed a una vita normale minori che ebbero a delinquere, ma desiderosi di avere un'occasione di recupero sociale. L'abolizione delle competenze penali del tribunale per i minorenni oltre che non essere funzionale ad esigenze di prevenzione generale e speciale, è, a mio avviso, contraria anche al diritto delle convenzioni internazionali che esige istituzioni giudiziarie specializzate per il processo penale minorile (art.40, terzo comma, Convenzione di New York dal 1989 cui l'Italia ha dato ratifica ad esecuzione con Legge n.176/1991): è evidente che con le istituendo sezioni specializzate composte da quattro giudici si dovrà continuamente fare ricorso ad applicazioni o supplenze di giudici non specializzati per garantire la composizione dei collegi, tenuto conto del sistema delle incompatibilità, con palese violazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Ancora, a me pare irrazionale l'ipotesi originaria ed ultimamente rivisitata di abolizione delle sole competenze civili del tribunale per i minorenni in quanto il giudice minorile ha e deve avere una visione complessiva del minore e della sua famiglia rispetto ai quali spesso sono aperti più procedimenti (civili, penali, amministrativi). Per concludere, ritengo che l'unica riforma possibile e seria della giustizia minorile dovrebbe prevedere l'istituzione di tribunali per la famiglia, nettamente separati dai tribunali ordinari, che dovrebbero assorbire non solo le competenze civili e penali degli attuali tribunali per i minorenni, quelle del giudice tutelare e del giudice ordinario in materia di famiglia e stato delle persone, ma anche le competenze penali dei tribunali ordinari relativamente ai reati di maltrattamento e abuso in danno di minori dove l'esigenza di specializzazione del giudice e di coordinamento fra giudice penale e giudice minorile sono elevatissime.

Laura D'Urbino

* Magistrato presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia



SUITE BERGAMASQUE OPUS 26

1 - PRELUDE

Nel Regno di Napoli "accanto ai sommi, per i quali il diritto era religione e passione, e l'integrità norma della vita civile, pullulava una plebe di paglietti, loquaci e numerosi, difensori di ogni causa per amore del compenso, e per i quali era abilità mutare il bianco in nero e il giorno in notte" (R. De Cesari). Era "sufficiente una leggera conoscenza delle prammatiche del Regno per ottenere la laurea, il Regno fu pieno di dottori ignoranti; i quali, da paglietti, si attaccarono come mignatte al corpo sociale; rappresentati generalmente, con giudizio concorde, avidi, faccendieri, intriganti, sfacciati e bugiardi" (M. Schipa).

Devo la citazione di quella antica situazione all'avvocato calabrese Michele Salazar, autore di un curioso libretto edito da Giuffrè: "Il barbiere delle due Sicilie".

2 - MENUET

Ho letto un intervento dell'associazione giuristi democratici, che mi pare contenga una serie di affermazioni e di prese di posizione non condivisibili per un cittadino democratico, avvocato o musicista che sia. Naturalmente dalle presenti note critiche va espunta qualsiasi interpretazione a favore dei signori Berlusconi e Previti, che hanno già agguerriti e numerosi difensori e non hanno bisogno di altri supporti.

Si legge nel documento che Berlusconi "è imputato di grave reato; e il suo gruppo finanziario appare mandante e favorito dalla corruzione di giudici (sentenza Previti e altri)". Se si vuole essere rispettosi delle leggi, e soprattutto della Costituzione, il Presidente del Consiglio è soltanto un cittadino imputato. Si potrebbe aggiungere che le prese di posizione violentemente polemiche contro i giudici, che lo stanno processando, non sono consoni al ruolo che ricopre. Ma ognuno si difende come può e sa e un imputato

non può essere ritenuto colpevole prima di una sentenza definitiva.

Si afferma che i continui attacchi "alla magistratura tutta" costituirebbero "attentato alla Costituzione". Mi pare che l'oggetto delle censure da parte degli imputati "eccellenti" non sia tutta la magistratura, ma quella milanese e, in particolare, quella requirente. Non è osservazione marginale. Solo un attacco indiscriminato a tutto il corpo giudiziario potrebbe essere ritenuto lesivo di diritti costituzionalmente rilevanti.

Il documento (ed è l'ultimo argomento che affronto, tralasciandone altri pure importanti) non poteva non richiamare l'attenzione sulla questione della separazione delle carriere, prodromo, a detta dei "giuristi democratici", di asservimento della giustizia all'esecutivo. La valutazione non può essere condivisa in riferimento proprio a quello che succede nelle nazioni (compresa la mia) di più alta civiltà democratica e liberale. Il magistrato del pubblico ministero non può essere indipendente dal governo che regge le sorti dello Stato, perché deve per legge difendere gli interessi del paese, come identificati dal popolo sovrano. E' quindi giusto che debba promuovere l'azione penale senza vincoli, ma non senza controllo da parte di chi, nel momento storico, rappresenta gli interessi generali della nazione. Ma anche se non ci fosse questo controllo più o meno indiretto, sarebbe necessario che i pubblici ministeri, come i magistrati giudicanti, non fossero privati dell'essenza della libertà e dell'autonomia: la responsabilità. E non si dica che tutti i magistrati debbono sottostare al controllo del C.S.M., perché allora si dovrebbe precisare come e quando tale controllo è stato effettuato in modo efficace e rigoroso.

3 - CLAIR DE LUNE

Nell'ultimo numero di Diritto e Rovescio si è rinnovata la moda degli errori di stampa. Che ne è dell'antico

correttore di bozze? Perché non si sottopongono gli articoli alla revisione degli estensori? Anche se una veloce lettura del proto sarebbe sufficiente ad evitare quelli più evidenti e riconoscibili. E poi...certi reiterati riferimenti alle pudende, lasciamoli alla televisione o a...padre Dante. Per usare un certo linguaggio occorre avere leggerezza o, per altro verso, pesantezza adeguata. Non vedo Rabelais in circolazione.

4 - PASSEPIED

Il passaggio finale pertiene agli avvocati. La stagione è propizia agli incontri e alle riforme.

Soltanto una elaborazione continua e approfondita dei temi, che riguardano l'andamento della crisi della giustizia, può essere fonte di indicazioni, meditate e condivise, al potere esecutivo. Non ci si può far dire dal ministro della giustizia che una legge che non piace è stata elaborata anche su indicazione degli avvocati. E' del tutto evidente che certe scelte del legislatore hanno natura assolutamente apolitica e possono essere determinate quasi esclusivamente da motivazioni di carattere tecnico o di opportunità o di propensioni e valutazioni personali. Se alcuni avvocati suggeriscono soluzioni non discusse nelle sedi istituzionali e associative è inevitabile che esprimano opinioni soggette a contestazioni. Perché persone intelligenti e preparate non se ne rendono conto? O, pur consapevoli, rischiano e fanno rischiare bocciature clamorose? Se non si muovono per pura supponenza devono avere altri interessi. Ma quali? Far cadere in trappola i poveri ministri? Troppi interrogativi che possono avere anche una sola risposta: quella di cui si tratta nel PRELUDE.

Claude Debussy

St. Germain in Laye, 15.5.2003

segue da pag. 1

ni di stato relative ai minori, adottabilità e adozioni nazionali e internazionali; tutti i giudizi penali con i minori imputati; ed infine le competenze del giudice tutelare tra cui, in particolare: pareri e autorizzazioni per il compimento di atti ed esercizio di azioni, anche di stato, nell'interesse del minore (art. 320 e 273 c.c.), vigilanza sull'osservanza delle condizioni della separazione e divorzio sui figli minori, etc. (art. 337 c.c. e artt. 6 e 11 della L. 898/70 sul divorzio).

Le soluzioni ipotizzate:

1) accorpate le competenze sui giudici minorili conservandone autonomia ordinamentale e organizzativa e distribuzione sul territorio a livello distrettuale (presso ogni sede di Corte d'Appello) e composizione mista, togati e onorari, che ne garantirebbe la specializzazione; soluzione privilegiata dalla magistratura minorile;

2) unificare tutte le competenze civili e penali e attribuirle a Sezioni Specializzate, con eventuali accorpamenti dei piccoli tribunali viciniori, garantendone la specializzazione.

E' questa la soluzione condivisa da tutta l'avvocatura e sostenuta dall'A.I.A.F., associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori.

Tale soluzione favorisce l'accesso al servizio giustizia dei cittadini, che appartengono a fasce d'utenza in gran parte disagiate e comunque lo diventano con la scissione del nucleo familiare: si duplicano i costi ma restano identiche le entrate. Da ciò il consenso alla modifica ordinamentale proposta dal governo.

Perché la riforma ordinamentale diventi reale e non si esaurisca in una modifica "nominalistica" è indispensabile:

a) che sia garantita da adeguati finanziamenti e disponibilità strutturali e organizzative che consentano l'effettivo impegno dei giudici in via esclusiva nelle sezioni;

b) che contestualmente sia introdotto un rito che riconosca alle parti pari poteri nel processo e conservi al giudice neutralità, imparzialità e terzietà, eliminando il ricorso all'uso del rito camerale (art. 737 e segg. c.p.c.) frequentemente trasformato in "abuso", per la assoluta mancanza di regole predeterminate, che ne favoriscono prassi distorsive in nome di una supplenza, esercitata anche in buona fede, ma di deriva paternalistica e autoritaria.

Ciò vale soprattutto per l'attuale processo civile minorile, trattato da gran parte dei giudici come una pratica amministrativa, senza neppure le garanzie di trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione, introdotte con le riforme dell'ultimo decennio: i fascicoli sono nella materiale disponibilità del giudice; anche la parte costituita in giudizio, pure in assenza di segretezza degli atti, vi può accedere solo previa espressa autorizzazione; non sono previste udienze di rinvio per la

ulteriore trattazione della causa, neppure a seguito del deposito di una consulenza tecnica (quando pure venisse ammessa) o della relazione dei servizi sociali o comunque del sopraggiungere delle informazioni, previste dall'art. 738 c.p.c. in cui si sostanzia l'istruttoria.

Bisogna evidenziare come nessuna di queste condizioni indispensabili è garantita dalla riforma del governo licenziata l'1.03.2002, su cui sono intervenuti i recenti emendamenti governativi del marzo 2003; anzi l'art. 15 bis sembra differire nel tempo a futuri decreti delegati, da adottarsi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, le riforme processuali finalmente introdotte dalla legge 149/2001 ancora ad oggi sospese dalla decretazione d'urgenza degli ultimi governi.

Resta così ancora un'incognita la rappresentanza tecnica obbligatoria attraverso il difensore per tutte le parti, minore compreso, fin dall'apertura del procedimento; il potere di iniziativa processuale solo al P.M. e alle parti private; la cessazione del potere di autoattivazione del Tribunale.

Si spera comunque che almeno questa legge, la 149/2001, entri in vigore con il prossimo 1° luglio come previsto dal decreto e richiesto dall'avvocatura con una mozione approvata all'unanimità nel Congresso Forense di Verona del dicembre 2002.

Quanto al testo governativo, un'attenta lettura evidenzia come non sia previsto alcun stanziamento economico che possa sostenere le riforme annunciate e come nessuna garanzia reale venga prevista sulla specializzazione dei giudici ed esclusività della loro funzione nella sezione, potendo essere "devoluti anche ad altri affari civili", pur se in casi eccezionali e con adeguata motivazione, in virtù dei più recenti emendamenti (art. 1).

La stessa eliminazione della componente onoraria, rimasta, sembrerebbe solo per i giudizi penali (2 togati e un onorario) e per una non meglio specificata funzione di esperto nelle procedure di adozione (art. 6 bis), impone alcune considerazioni.

L'avvocatura è stata piuttosto critica sulla componente onoraria, non per quanto attiene alla sua funzione integratrice del sapere giuridico, ed infatti la ritiene necessaria nella fase decisionale e comunque nel penale, così come previsto nella normativa; quanto piuttosto per la attribuzione di competenze affidate in concreto quali lo svolgimento di attività istruttoria o, in buona sostanza, la funzione di consulente d'ufficio senza alcuna garanzia per le parti.

Ciò che però gli avvocati contestano è che solo la loro presenza costituisca garanzia di specializzazione. Ed infatti la specializzazione, dei giudici e degli avvocati, acquisita anche con l'esperienza sul campo, dovrà derivare da una specifica

formazione e aggiornamento giuridico e multidisciplinare, da prevedersi con apposite normative a garanzia della reale preparazione degli operatori.

Né maggiori sono oggi le garanzie sulla specializzazione dei giudici togati, assicurata sostanzialmente, come per gli avvocati, da un loro forte impegno personale.

Né il corso di studi, né i concorsi, né il passaggio da un settore all'altro, richiedono infatti la prova di avere competenze specifiche.

Occorrono evidentemente norme, non previste dal disegno di legge, a garanzia di competenza, indipendenza e trasparenza delle procedure di reclutamento e assegnazione dei giudici alle future sezioni specializzate.

Resta ancora da dire delle ipotesi di modifica prospettate nel settore penale riferito ai minori; appaiono segnate da un intervento prevalentemente punitivo che non tiene conto dei problemi legati alle difficoltà scaturenti dalle condizioni sociali, economiche, ambientali connesse alle problematiche dell'età evolutiva.

Le ipotesi di riforma e in particolare quelle che prevedono l'abbassamento della soglia di imputabilità, le limitazioni all'applicabilità dell'art. 98 del c.p., l'inasprimento del regime sanzionatorio; l'impossibilità per alcuni reati di usufruire della messa alla prova; l'espiazione della pena nel carcere per adulti per gli ultradiciottenni, sono tutte di segno contrario alla cultura del recupero e della funzione rieducativa della pena, principio costituzionale che deve ispirare le nostre leggi.

Tutte queste riforme sembrano fondarsi sulla convinzione che bisogna cominciare a punire i minorenni, finora graziati da un eccesso di lassismo dei giudici minorili.

Tutto ciò ovviamente non significa che debba essere sottovalutata la responsabilizzazione dei minori per i fatti accertati a loro carico, e tantomeno la funzione riparativa del processo con particolare attenzione ai diritti delle vittime.

Tanto più che oggi la giustizia riparativa (restorative justice) si pone come terzo modello volto a promuovere la conciliazione tra vittima e autore di reati minori.

In un'ottica nella quale il reato non è più considerato come offesa contro lo Stato ma piuttosto contro la persona, per cui all'autore del reato più che di saldare un debito verso la società con l'espiazione della pena, si impone di riparare direttamente alla vittima il danno prodotto.

A questo punto si imporrebbero alcune osservazioni in tema di separazione e divorzio, sia di natura processuale che nel merito. Ma, purtroppo, lo spazio... è tiranno.

Luisella Fanni

* Avvocato. Copresidente AIAF (Associazione Italiana Avvocati familgaristi)




UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO

A Bergamo un'agenzia Utet Giuridica rinnovata, più grande, dove il professionista trova gli strumenti per essere sempre aggiornato e per svolgere al meglio la propria professione.

◀ I CODICI IPERTESTUALI

La collana conterrà i codici di base ed alcuni codici di settore, commentati approfonditamente articolo per articolo, da illustri autori ed esperti delle singole materie; ogni codice è accompagnato da un CD che contiene l'intera opera cartacea più tutti gli ipertesti.



Codice civile ipertestuale
2 Volumi + CD

Codice di procedura penale ipertestuale
1 Volume + CD



◀ Un'opera completa di dottrina, realizzata sulla base di un indice sistematico molto dettagliato ed analitico della materia. Il diritto di famiglia è commentato in tutti i suoi aspetti, dando conto delle ultime novità legislative e dei più significativi orientamenti giurisprudenziali.



▶ Il Digesto IperTestuale raccoglie tutte le voci rilevanti di diritto civile, commerciale, penale e pubblico tratte dal Digesto Quarta Edizione. Il Cd contiene oltre alle voci anche i materiali giurisprudenziali e legislativi inerenti ad esse, tutto consultabile direttamente.



◀ Un sistema di informazione giuridica completo e aggiornato, contiene al suo interno le cinque banche dati della linea INFO UTET. Quasi un milione di documenti su un solo disco, 650.000 massime, 60.000 sentenze, 80.000 leggi. Tutto collegato e navigabile nello stesso sistema di ricerca senza dover cambiare dischetto.



▶ Contiene il testo integrale di un'ampissima selezione di sentenze penali della Corte di Cassazione a partire dal 1955. Il flessibile motore di ricerca permette di raggiungere le sentenze attraverso diverse modalità: per estremi, per normativa citata, per nome dei magistrati, per classificazione, per parole chiave, etc..



▶ Raccoglie i provvedimenti dello Stato Italiano nel loro testo originale. Per il periodo anteriore al 1945 è presentata un'ampia selezione della normativa ancora in vigore.



▶ Raccoglie i testi completi delle sentenze emesse dalla Cassazione Civile. Ogni sentenza è classificata sotto una o più voci, che ne definiscono l'argomento, ed è preceduta da una sintesi che ne riassume, per punti, il contenuto.



▶ Raccoglie le massime pubblicate ogni anno sulle principali riviste giuridiche italiane, gli estremi bibliografici dei principali scritti giuridici e la citazione della normativa vigente relativa alle principali voci con cui sono classificati tutti i documenti.



**L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE
di BERGAMO**


Organizza la

IX FESTA D'ESTATE

nella lussuosa tenuta della
CANTALUPA
con la prestigiosa cucina



Da Vittorio



GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2003

alle ore 19,45

IN BRUSAPORTO

Via Cantalupa, 17

Le prenotazioni dovranno pervenire presso la Segreteria dell'A.P.F.
c/o Tribunale di Via Borfuro, entro il 30.6.2003, con il contestuale
versamento della quota (€ 60 p.p., ridotta ad € 40 per iscritti e
famigliari).

Idee a rovescio

di Bracotone

Cesare Lombroso (morto nel 1909 a 74 anni) fu un grande psichiatra studioso della criminalità, che, a suo dire, è dovuta a malvage pieghe del cervello. Non esiste responsabilità del criminale poiché la malformazione è presente fin dalla nascita. I suoi delitti però vanno puniti con la morte non essendo possibili recuperi, e la morte è l'unico mezzo di cui dispone la comunità per difendersi dal presente e dal futuro.



So che la teoria verrà contestata. Ma non è mia.

E' del Lombroso, come ho detto.. Al quale, in sede di autopsia, furono riscontrate varie pieghe del cervello.



Causa civile. "Ti ho imprestato 100.000 lire e devi ridarmele". Con prova per testi. Il convenuto nega, e perde la causa. Difesa errata. Si doveva sostenere: "E' vero. Però Te le ho restituite". Con prova per testi. E la causa sarebbe stata vinta.



Sono piccoli ricordi di antichi insegnamenti universitari di un mio eccellente professore, che pretendeva precisissime definizioni

degli istituti giuridici. Però da avvocato mandò in fallimento una grossa azienda. Vinse la causa, obliando peraltro completamente le conseguenze fiscali.



Con i giudici che ci troviamo, questo è il consiglio che ho dato a un cliente. "Lei ha mille ragioni. E' una causa da vincere appieno. Quindi sarà bene transigere, accettando anche solo un 20%".



Arrivati a una certa età, abbiamo un mondo dietro le spalle. Ma raccontiamo sempre gli stessi episodi, quelli che più ci hanno colpito. Per non essere ripetitivi e per non farci giudicare rimbecilliti è bene quindi cambiare amici. Chi ci ascolta per la prima volta può anche trovarci interessanti i commenti possono essere parecchi. Il vostro, cari lettori, sarà certamente quello giusto. E io lo condivido.



Tribunale di Genova (sentenza 28/4/2003).
"Si, è vero. Hai un credito nei confronti della controparte.
Però è inferiore a quello che hai richiesto.
Quindi ti condanno alle spese di causa".

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI FINALMENTE IN DIRITTURA D'ARRIVO?

di Ennio Bucci

Il disegno di legge di "riforma del diritto delle professioni intellettuali" predisposto dalla "commissione Vietti" è stato fatto proprio dal Governo e dovrebbe nel momento in cui scrivo queste note (inizio Giugno 2003) essere approvato dal Consiglio dei Ministri.

Cardine fondamentale della riforma è la previsione di un sistema c.d. "duale" delle professioni intellettuali in cui, da un lato, vi sono le "professioni di interesse generale" (professioni c.d. ordinarie), il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di tutela e per lo svolgimento delle quali è richiesta l'iscrizione in albi previo superamento di un esame di Stato ed il possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento di categoria; dall'altro lato vi sono le c.d. "professioni riconosciute", che, in considerazione della loro rilevanza economica e sociale, hanno ottenuto il riconoscimento previsto dal progetto di legge.

Al fine della delimitazione dei rispettivi settori di attività delle due diverse tipologie di professioni, appare fondamentale la previsione che esclude che possano essere considerate professioni riconosciute quelle che abbiano per oggetto prestazioni che hanno una connotazione qualificante delle professioni di interesse generale.

L'oggetto delle professioni riconosciute saranno dunque attività particolari, rappresentate non da Ordini, ma da associazioni di categoria, e tale riconoscimento è previsto, tramite una commissione paritetica da istituirsi presso il Ministero di giustizia, per le associazioni che abbiano determinati requisiti, tra i quali:

a) una adeguata diffusione e rappresentanza territoriale; b) la previsione negli statuti dell'associazione del perseguimento della garanzia dei requisiti professionali; c) l'adesione e il rispetto del codice etico e di regole associative al fine dell'esercizio della facoltà di rilascio di attestati che certifichino il possesso dei requisiti professionali richiesti; d) una disciplina interna

degli organi associativi su base democratica e l'esclusione di ogni attività commerciale.

Per tutte le professioni di interesse generale vi sono poi previsioni specifiche di codici deontologici, di obblighi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento, nonché di assicurazione, obbligatori per tutti, al fine di garantire ai destinatari delle prestazioni professionali alti livelli non soltanto di correttezza e di responsabilità professionale, ma altresì di qualità delle medesime prestazioni.

La scelta tra ordini e associazioni non è irreversibile e dipende dalla diversa rilevanza degli interessi generali sui quali l'attività professionale incide.

Un'importante novità è costituita dalla previsione che anche nell'ambito delle professioni ordinarie vi sia il riconoscimento di associazioni che si propongano, oltre che di organizzare percorsi formativi ai fini del tirocinio e dell'aggiornamento professionale, di favorire l'identificazione di "specifici profili professionali". Ciò consentirà ai professionisti di pubblicizzare la propria appartenenza a tali associazioni quale indice significativo di identificazione dello specifico profilo professionale rivestito dall'associazione medesima.

Sotto un profilo ordinamentale più generale la riforma appare rispettosa della vigente normativa europea e in significativa sintonia con la nuova bozza di proposta di direttiva europea in itinere, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, nella nuova versione promulgata dopo l'incontro di Pomezia del Settembre 2002, ha espressamente recepito la proposta dei professionisti italiani per il riconoscimento della fondamentale peculiarità delle professioni liberali o intellettuali; ciò ha portato a riconoscere la necessità di trattamenti legislativi specifici e differenziati relativamente al riconoscimento dei titoli di dette professioni, mentre fino ad oggi la disciplina europea le accomunava con le c.d. "professioni commer-

ciali, industriali ed artigianali".

Sotto altro profilo le norme del progetto Vietti fissano principi inderogabili per l'eventuale concorrenza legislativa regionale in materia di professioni.

Il Direttivo Nazionale e quindi il Consiglio Nazionale dell'ANF, pur sottolineando gli spazi ancora aperti lasciati dal progetto per spunti migliorativi anche su importanti aspetti particolari (ad esempio in tema di previsioni di modalità di esercizio delle professioni in forma societaria che possano adattarsi alle diverse esigenze di ciascuna di esse) hanno valutato positivamente la proposta della commissione Vietti (in cui ruolo attivo fondamentale ha svolto l'ex Segretario ANF Paparo sotto l'impulso del Segretario generale Michelina Grillo) in quanto essa, operando un equilibrato riassetto dell'ordinamento interno delle varie professioni, con il riconoscimento in favore dei diversi soggetti (istituzionali, sindacali ed associativi) dei rispettivi e corretti ruoli e funzioni, rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra diverse esigenze ed attese ed apre la strada anche all'ammodernamento dei singoli ordinamenti professionali.

Sotto quest'ultimo profilo per quanto riguarda gli avvocati italiani, il prossimo congresso di Palermo del prossimo autunno dovrà rappresentare una tappa decisiva per la definizione delle linee guida e, possibilmente di uno specifico progetto di (ormai indifferibile) nuovo ordinamento professionale forense.

Affinché ciò sia possibile occorre, tuttavia, non soltanto riprendere e concludere il serrato confronto tra tutte le componenti dell'Avvocatura per arrivare ad un progetto condiviso di ordinamento professionale forense, ma, prima ancora, fissare definitivamente, con la sua approvazione legislativa, il piedestallo normativo costituito dalla nuova legge sulle professioni intellettuali.

ANF non mancherà di dare il suo attivo e determinato impegno, come ha fatto fino ad oggi, anche in questo "tour de force" finale.

STOP AI VIAGGI DELLA SPERANZA E L'AVVOCATURA SI DIVIDE

Castelli pronto ad ammettere i codici commentati, il nodo rimane lo svolgimento della prova orale.

di Barbara Bari

Conversione o meno, il Decreto Legge n.112, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 23 maggio 2003, è destinato ad essere ricordato dalle future generazioni di avvocati. E, sì, perché, volente o nolente il provvedimento licenziato da Palazzo Chigi rappresenta il primo passo verso il giro di vite sugli esami di stato degli avvocati.

Come aveva promesso il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, il testo del decreto di riforma degli esami di avvocato, nonostante i rinvii, sarebbe stato approvato prima della prossima sessione di esami. E, così è stato. Alla fine dello scorso mese il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato il decreto legge che modifica la disciplina dei trasferimenti verso sedi di esame più benevole per i praticanti. E' proprio questo l'obiettivo: rendere l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato più rigorosa in tutta Italia eliminando la disparità di trattamento che vede alcune sedi di esami con percentuali di promossi molto più elevate rispetto alla media nazionale.

La novità principale introdotta dal decreto riguarda i compiti degli aspiranti avvocati che saranno valutati da commissioni diverse da quella della sede d'esame, individuate mediante sorteggio. Gli elaborati saranno spediti nelle sedi di correzione così sorteggiate, con i mezzi del Ministero, dalla Polizia Penitenziaria. Infine, saranno i candidati a dover raggiungere le sedi delle Corti d'Appello cui sono stati abbinati. Dunque, la sede dell'esame di stato continua ad essere quella del luogo di rilascio del

certificato di compiuta pratica, ma vengono ridotti i margini di scelta dei candidati in quanto d'ora in poi il certificato verrà rilasciato dal consiglio dell'ordine forense del luogo dov'è stato compiuto il maggior periodo della pratica.

Altre novità del decreto riguardano la pratica e lo svolgimento della prova. Per combattere il fenomeno del turismo forense sarà vietato il

**BERGAMO: RILASCIATI
95 NULLA-OSTA DI CUI (PER
DISTRETTO DI DESTINAZIONE)
14 PER CATANZARO E 47 PER
REGGIO CALABRIA.
(FONTE: ITALIA OGGI)**

rilascio del secondo certificato di compiuta pratica; saranno inoltre vietati i codici commentati, tra le prove orali sarà inserito il diritto comunitario al posto di quello ecclesiastico. È stata poi introdotta una incompatibilità tra la nomina ad esaminatore e l'appartenenza al consiglio dell'ordine locale.

Ma che il decreto, sbarcato i primi di giugno alla Camera per la discussione, non funzioni così come è stato approvato se ne sono accorti subito tutti. Lo ha confermato il relatore

**COSTO DEL DECRETO: 30.000
EURO (A FRONTE DEI
650 MILA EURO STIMATI PER
LE COMMISSIONI
ITINERANTI).**

Luigi Vitali e lo stesso ministro Castelli, inamovibile sulle richieste di revoca del provvedimento avanzate dall'Udc, pare ora disponibile ad un passo indietro sul fronte dell'utilizzo dei codici commentati. La partita rimane ora da giocare sul nodo delle prove orali. Partita alla quale le associazioni dei legali e degli aspiranti avvocati, dopo la faticosa unità di intenti raggiunta al Congresso di

Arezzo, non si presenteranno - così come già avevano anticipato - compatte. Il Consiglio Nazionale Forense, che per primo aveva sollecitato questa riforma, si ritiene soddisfatto, mentre l'Oua rimane capofila sul fronte del dissenso. Anche l'Unione Nazionale Praticanti valuta positivamente il sorteggio delle commissioni esamina-

trici. Più drastica, invece, l'Associazione Nazionale praticanti e avvocati che vede nella riforma la chiusura del mercato professionale e la giudica inopportuna e incostituzionale.

Si tratta in ogni caso di una "riforma tampone", voluta da Castelli e sollecitata dal Consiglio Nazionale Forense, per arginare già dalla prossima sessione d'esami la "moda" dei viaggi della speranza degli aspiranti avvocati verso lidi più benevoli.

Pratica che non è una moda recente nemmeno a Bergamo dove quest'anno il Consiglio dell'Ordine ha rilasciato 95 nulla-osta.

Su questa riforma, figlia certamente di un'intenzione nobile, è atteso ora l'esito dei confronti parlamentari, dove anche molti schieramenti politici hanno espresso perplessità sul provvedimento.

GLI AVVOCATI E LE NOTIFICHE

note a margine del convegno del 29 maggio 2003

di Aldo Rivoltella

Il recente convegno su "NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DA PARTE DEGLI AVVOCATI" ha riscosso un notevole successo di partecipazione e di gradimento.

Questo deve servire al Direttivo e all'Associazione come stimolo per promuovere incontri di aggiornamento e di divulgazione su temi sempre più coinvolgenti la quotidianità della professione, oltre che incontri di studio su aspetti a volte poco "apprezzati" ma che sono questioni che si affrontano assai spesso: lancio una idea, sperando di trovare altri amici che ci diano degli spunti, per un prossimo convegno: IL TITOLO ESECUTIVO, questo sconosciuto.

Ritengo sia utile, per chi non avesse partecipato al convegno del 29 maggio, riassumere alcune "dritte" di carattere pratico per chi volesse iniziare "il fai da te" per le notifiche a mezzo posta.

Innanzitutto, mi sembra doverosa una precisazione: non è obbligatorio, nè al momento sembra lo diventerà, che l'avvocato faccia da sè le notifiche: infatti, la notificazione degli atti ai sensi della legge n. 53 del 1994 è una facoltà e certo non un obbligo.

Dalla mia modesta esperienza, poi, sarebbero da evitare le notifiche a mani, essendo viepiù complicato il meccanismo, dovendosi recare presso il Consiglio dell'Ordine per far vidimare e autenticare la copia da notificare, con una notevole perdita di tempo rispetto alla notifica a

mani effettuata dall'Ufficiale Giudiziario.

La notifica per posta, invece, si presenta assai più semplice e veloce rispetto alle code che si vedono davanti agli sportelli UNEP

Infatti, basta munirsi di un registro in vendita presso tutti i negozi di editoria professionale, fare una domandina su apposito modulo al Consiglio dell'Ordine, ordinare le buste presso una stamperia specializzata (non possiamo qui fare nomi per non incorrere negli strali dei pubblicitari, ma se volete, con un colpo di telefono vi indico dove procurare il tutto) e, quindi, si è pronti per la prima notifica.

La compilazione del registro è molto semplice e gli altri adempimenti lo sono ancora di più: basta solo ricordarsi di recarsi allo sportello postale con le buste aperte, in quanto gli atti vanno vidimati con il timbro a data sull'originale (che viene trattenuto dal notificante) e sulle copie.


La relazione di notifica deve indicare la data del provvedimento di autorizzazione e l'Ufficio postale presso il quale il plico viene spedito.

Naturalmente, gli atti di esecuzione (ovvero le notifiche dei pignoramenti immobiliari e di quelli presso terzi) rimangono di competenza esclusiva degli Ufficiali giudiziari.

Per quanto, invece,

riguarda le eventuali copie per la trascrizione, queste andranno autenticate dal Cancelliere al momento del deposito dell'originale in Cancelleria, nulla dicendo la legge in ordine alla possibilità per l'avvocato di certificazione di conformità di copie e atti.

Mi sembra, avendo avuto l'autorizzazione da qualche tempo, che i vantaggi siano assai maggiori rispetto alle piccole problematiche incontrate all'inizio: innanzi tutto, l'atto in originale è sempre nel possesso del notificante, con tutti i rischi di smarrimento o sottrazione ridotti a zero; le notifiche possono essere effettuate anche al sabato (gli Uffici UNEP al sabato ricevono solo le urgenze) e negli orari pomeridiani, quando anche in posta vi è meno confusione, con conseguente minore perdita di tempo.



L'Angolo della poesia

a cura di Nicola Offredi Geddo

**"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità
della quale la poesia è massima espressione".**

Caesare S. P. A. G. B. M. O. N. T. A. N. O.

(M.G.)

A SILVIA

Sei entrata col vento
Tra corolle, petali
E sole
A sciogliere
Il gelo
Dal cuore rinato.
Ti porterò
Amore
Ove stelle cadute
Dormono
Nell'acqua argentata.
Guarderai
Fate danzanti
Pei prati fioriti.
Chi canta lontano?
Sono Angeli
Che m'innalzano
In Cielo
Con Te
Amore mio

Emidio Panajia

RITORNO

Ogni volta io ritorno a te,
asilo a questo cuore pellegrino,
e ogni volta, riflesso nei tuoi occhi,
mi abbevero di luce.

Non occorre che giunga da lontano
un salmodiare di giubilo
se ognuno già se lo porta nel cuore.

Tano Distefano

LIMITI

Il mondo cadrebbe,
se non avessimo il senso del dovere;
non si reggerebbe,
se non avessimo l'ubbidienza
accanto alla libertà;
se non avessimo
la misura dei nostri limiti.

La nostra essenza
sarebbe un tassello asettico,
privo di errori, di ambizioni, di guerre,
di noie e di gioie:
"umus" che racconta ragioni e pazzie,
scintille alla nostra vitalità.

Mario Giannetta

IN OSPEDALE

La guerra era finita,
e il popolo sconfitto
mostrava al vincitore
che, in fondo, era il più dritto.

Mio padre ritornava
a fine settimana
con la strada ferrata
della Valle Brembana.

Ougins mio, mi diceva,
la povertà è un pretesto ...
ricordati, è importante,
rimani sempre onesto.

M'ha ripetuto un giorno,
(altro non gli restava):
"rimani sempre onesto"
... ma forse delirava.

Eugenio Ginouhliac

Mario Giannetta.

NUOVO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE

di Carlo Dolci *

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 7 febbraio 2003 ha approvato il nuovo "Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della loro riscossione", varato dal Comitato dei Delegati con delibera 11 gennaio 2002.

Le novità più importanti riguardano i nuovi termini fissati per l'invio del Modello 5 e per il pagamento delle due rate dei contributi soggettivo e integrativo in autoliquidazione. Gli adempimenti sono stati svincolati dal termine ultimo previsto per il deposito della dichiarazione dei redditi (Modello Unico), che, come è noto, scade il 31 ottobre d'ogni anno (invio telematico). La riforma si basa sulla constatazione che i redditi dell'anno precedente sono conosciuti nella loro esatta entità almeno entro il 20 luglio di ciascun anno, perché è da tale data che si devono effettuare i pagamenti dell'Irpef, anche se, aggiungendo gli interessi di legge, si usufruisce della proroga del termine del 20 giugno per il versamento.

Negli ultimi anni la prima rata scadeva il 30 novembre e la seconda il 31 dicembre. Le due scadenze avevano determinato alcuni inconvenienti, sia per la Cassa sia per gli iscritti: per la Cassa, perché negli ultimi anni l'incasso del 50% dei contributi in autoliquidazione è stato ritardato di 3 o 4 mesi; per gli iscritti, perché hanno dovuto pagare le due rate a distanza molto ravvicinata. Senza contare la sovrapposizione del versamento della rata del 30 novembre con il versamento dell'acconto Irpef.

Alcuni Delegati, io fra questi, avrebbero preferito una riforma più radicale che prevedesse il versamento del 30% dei contributi pagati l'anno precedente. Se il Comitato avesse condiviso tale criterio, la Cassa avrebbe potuto inviare a tutti gli iscritti i moduli precompilati con gli importi da versare, con la benefica conseguenza di evitare

tanti errori, di calcolo o dovuti ad imperfetta lettura ottica, e con ciò ridurre drasticamente il numero di accertamenti, ricorsi e relative cause. Speriamo che la soluzione prospettata possa essere oggetto di una riforma futura.

Il regolamento, come sempre fatto, verrà pubblicato integralmente su La Previdenza Forense, ma nel frattempo riassumo schematicamente gli aspetti più interessanti delle nuove regole, che riguardano il versamento dei contributi soggettivo e integrativo in autoliquidazione, con un cenno alle nuove scadenze per il versamento dei contributi minimi, che andranno in vigore nel 2004 e alle modalità di pagamento, che verranno illustrate nel prossimo numero:

* Il modello 5 dovrà essere inviato il 30 settembre di ciascun anno. La prima scadenza, per il mod. 5/2003, cade il 30 settembre 2003.

* Il versamento della prima rata dei contributi dovuti in autoliquidazione, pari al 50% del totale, deve essere eseguito entro il 31 luglio di ciascun anno e calcolato, come di consueto, sul reddito IRPEF e sul volume d'affari IVA prodotti l'anno precedente. La prima scadenza, relativa ai versamenti in autoliquidazione riferiti al reddito IRPEF e al volume d'affari IVA prodotti nel 2002, cade il 31 luglio 2003.

* Il versamento della seconda rata a saldo resta fissata al 31 dicembre di ciascun anno. Con tale secondo versamento sarà possibile compensare, senza sanzioni, eventuali differenze (non eccedenti il 5%) versate in meno con la prima rata.

* La rettifica dei dati comunicati con il modello 5 può essere effettuata entro 150 giorni dalla scadenza del termine per il suo invio (30 settembre), cioè entro il 27 febbraio di ciascun anno. Oltre il 150° giorno, la rettifica di ogni dato reddituale deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale e, nel caso che siano dovute maggiori somme, si applica l'istituto del "ravvedimento operoso" (art. 8 del

Regolamento per la disciplina delle sanzioni).

* Il contributo soggettivo (10%) è dovuto anche dai pensionati di vecchiaia, che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ma l'obbligo del versamento del contributo minimo cessa dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

* Per i pensionati di vecchiaia il contributo soggettivo si riduce al 3% del reddito relativo al 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

* A partire dal 2004 la riscossione dei contributi minimi e del contributo di maternità è fissata, come ora, in quattro rate nel corso dell'anno di competenza, ma non verrà più effettuata tramite cartelle esattoriali, bensì con gli strumenti bancari e postali che il consiglio di amministrazione comunicherà. Le scadenze delle quattro rate sono state fissate in modo da distribuire durante l'anno i vari versamenti e sono state fissate al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno.

* I praticanti avvocati abilitati iscritti alla Cassa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non dovranno più versare il contributo minimo integrativo, che dovrà invece essere versato in proporzione all'effettivo volume d'affari dichiarato in sede di autoliquidazione. La disposizione, oltre che favorire i giovani avvocati, tende a superare la tesi di coloro che ritenevano deducibile ai fini Irpef, oltre il contributo soggettivo, anche il contributo integrativo.

* E' stato specificamente disposto che per gli iscritti al solo albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano provveduto a regolarizzare il mancato invio del modello 5 entro 60 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dalla Cassa, la segnalazione, ai fini disciplinari, andrà fatta al Consiglio Nazionale Forense.

* *Consigliere d'Amministrazione della Cassa di Previdenza Forense*

Buone notizie per gli avvocati, i magistrati e tutti gli operatori del diritto!

Dall'esperienza pluriennale del più diffuso settimanale giuridico è nata la nuova collana "I Libri di Guida al Diritto", concepita per venire incontro alle esigenze d'approfondimento, aggiornamento e formazione dei professionisti più affermati e dei giovani giuristi. Ecco volumi autorevoli, innovativi e pratici che trasformano il sapere in sistema e l'informazione in un metodo di lavoro vincente.

I LIBRI DI
GUIDA ^{24 ORE}
AL DIRITTO

Andrea Garello - Diego Piselli - Salvatore Scuto

LE RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO

Profili civili, penali e disciplinari
Nuovo codice deontologico

Il Sole
24 ORE

Disponibile anche nelle migliori librerie
Per informazioni: tel. 02 4587010
email: servizioclienti.libri@ilssole24ore.com

I LIBRI DI GUIDA AL DIRITTO

La Biblioteca che non c'era

È in uscita

LE RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO

Profili civili, penali e disciplinari
Nuovo Codice deontologico

Il volume esamina la profonda modificazione dell'attività professionale, la sua progressiva espansione oltre il tradizionale confine dell'assistenza giudiziale e quindi i nuovi scenari in tema di responsabilità. Sul fronte della responsabilità civile la giurisprudenza si sta aprendo ad una maggiore tutela delle istanze delle parti assistite, sino a riconoscere il risarcimento delle perdite di *chances* dell'azione giudiziale.

Sul fronte della responsabilità penale, le nuove attribuzioni riservate al difensore dalla normativa in tema di indagini difensive determinano inevitabilmente una correlativa assunzione di maggiori responsabilità da parte dell'avvocato. L'opera si volge poi alla trattazione delle nuove linee evolutive dell'attività forense e della relativa responsabilità professionale: numerosissimi i casi tratti dalla giurisprudenza civile, penale e disciplinare.

il volume
in offerta
a € 22,
anziché € 25

di Andrea Garello
Diego Piselli - Salvatore Scuto
€ 25,00 • pagg. 264 • cod. 4909

I LIBRI DI
GUIDA ^{24 ORE}
AL DIRITTO

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE BERGAMO

CON IL PATROCINIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

CONVEGNO DI STUDI

LA RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO PROFILI CIVILI, PENALI E DISCIPLINARI

BERGAMO 26 GIUGNO 2003 ORE 16,00

SALA TRAINI

PRESSO LA SEDE DEL CREDITO BERGAMASCO (Ingresso Via S. Francesco d'Assisi)

INTERVISTA ALL' AVV. DIEGO PISELLI, CO-AUTORE DEL LIBRO "LA RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO"

Come è nata l'idea del libro?

Il libro nasce dalla volontà dell'editore della "Guida al Diritto" di pubblicare dei volumi complementari rispetto alla Rivista e dedicati all'approfondimento di temi di grande attualità per gli operatori del diritto. Quello della responsabilità dell'Avvocato era uno di questi temi, dato che in proposito esistono solo contributi privi di organicità e completezza ovvero inseriti in trattazioni manualistiche dedicate anche ad una pluralità di altri temi.

Quali sono esattamente i contenuti del libro?

Il libro è diviso in quattro parti. La prima è quella relativa alla responsabilità civile, curata da me. Seguono la parte sulla responsabilità penale, curata da Andrea Garelo e quella sulla responsabilità disciplinare, che è opera di Salvatore Scuto. La quarta ed ultima parte, curata a quattro mani da Andrea Garelo e Salvatore Scuto, è relativa al tema, che mi pare attualissimo, della responsabilità penale e disciplinare del difensore che svolga indagini difensive. Tutte le parti del libro sono corredate dal richiamo di ampio materiale dottrinale e giurisprudenziale, aggiornato agli ultimi mesi, mentre in appendice sono riportati il codice deontologico aggiornato e la delibera delle Camere Penali 14 luglio 2001 relativa alla regole di comportamento del penalista nelle indagini difensive.

La ricerca che hai condotto ci pare una buona occasione per fare il punto sulla responsabilità civile dell'Avvocato. Qual è stata l'evoluzione su questa materia?

In dottrina ed in giurisprudenza è

comune da molti lustri l'affermazione che l'Avvocato, come qualsiasi altro soggetto, risponde per l'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il cliente secondo le regole generali ed in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 1218 c.c.: il professionista deve pertanto risarcire il danno derivante dal proprio inadempimento se non prova che questo inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile.

A questa affermazione di principio ha tuttavia per lungo tempo corrisposto un orientamento giurisprudenziale restrittivo.

Il diritto dei creditori della prestazione legale a pretendere l'esatto adempimento ed il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'Avvocato è stato infatti affermato in linea di principio ma negato all'atto pratico, in modo tale da ritagliare, per il professionista, un rilevante spazio di immunità dall'applicazione delle comuni regole sulla responsabilità contrattuale.

Questo è tanto vero che ancora in epoca recente era frequente in dottrina l'affermazione che nel nostro diritto vivente deve considerarsi sostanzialmente inesistente la responsabilità dell'Avvocato per inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di clientela.

L'orientamento restrittivo derivava in primo luogo dalla concezione dell'impegno dell'Avvocato come obbligazione "di mezzi" o "di comportamento", che non solo determinava il rifiuto di esaminare il risultato dell'attività professionale ma comportava anche una larga benevolenza nell'esame del comportamento dei professionisti.

La chiusura verso le istanze dei clienti derivava poi dal rifiuto opposto dalle Corti al compimento dell'operazione logico-giuridica indispensabile per la valutazione del comportamento del professionista legale, ossia la verifica

ex post di quello che sarebbe stato l'esito del giudizio affidato alle cure del legale inadempiente, ove questi avesse operato secondo corretta tecnica professionale.

L'orientamento giurisprudenziale sul tema della responsabilità degli Avvocati ha subito negli ultimi decenni una profonda modificazione.

Negli anni '60 è anzitutto caduto il dogma dell'inammissibilità del riesame dei procedimenti già conclusi e si è quindi aperta la strada per l'effettiva tutela alle istanze dei clienti insoddisfatti: questa tutela si è fatta sempre più incisiva fino all'affermazione del principio per il quale il legale del quale si sia riconosciuta la negligenza è obbligato a risarcire il cliente del danno consistente nella perdita della chance di un miglior esito della lite.

La tutela delle ragioni dei clienti potrebbe in futuro essere ancora più ampia se si consolidasse la tendenza, della quale si avverte qualche timido segnale in giurisprudenza, a superare il dogma della qualificazione dell'obbligazione dell'Avvocato come obbligazione "di mezzi".

Quali sono le fattispecie nelle quali più di frequente i Tribunali si occupano della responsabilità civile dell'Avvocato?

In Italia la giurisprudenza si riferisce pressoché esclusivamente a casi nei quali i clienti lamentano la negligenza dell'Avvocato nello svolgimento dell'attività difensiva.

I Tribunali e le Corti di solito non entrano però nel merito delle scelte tecniche del professionista, né nella valutazione dei tempi di svolgimento dell'incarico: sono invece sanzionati con severità sempre maggiore i comportamenti caratterizzati da evidente irrazionalità della condotta della causa oppure l'omissione di

atti processuali o extra processuali essenziali, come l'appello, la riasunzione o l'interruzione della prescrizione.

La severità con la quale viene valutata l'omissione di atti processuali è attestata da diversi precedenti nei quali i Tribunali hanno senz'altro escluso l'esistenza delle varie cause di giustificazione addotte dagli Avvocati (incertezza della normativa, mancanza di precise istruzioni del cliente, ecc.).

In Italia sono invece sostanzialmente assenti le liti relative all'adempimento di incarichi di carattere stragiudiziale, frequenti nei Paesi stranieri, dove si ritrovano in proposito sentenze di grande severità, come quella resa nel 1998 dalla Corte di Appello di Tolosa che ha riconosciuto la negligenza dell'avvocato che non aveva rappresentato al cliente la circostanza che il contratto concluso con l'assistenza del legale non offriva in concreto strumenti per ottenere un adempimento certo della controparte.

Quali sono secondo te le tematiche emergenti della responsabilità civile dell'Avvocato?

Sono convinto che anche nel campo della responsabilità civile dell'Avvocato emergerà ben presto un tema spesso affrontato dalla giurisprudenza relativa alla responsabilità civile di altri professionisti, come il medico o il notaio, ossia quello del dovere di informazione.

Il contratto di clientela tra cliente e avvocato contiene infatti a mio parere un nucleo obbligatorio ancora non ben emerso nelle decisioni giurisprudenziali, che è quello della prestazione di informazione al cliente sulle complesse implicazioni della prestazione legale.

Si tratta di un dovere che si ripropone trasversalmente lungo tutto l'arco della prestazione dell'Avvocato, dal primo contatto con il cliente fino alla conclusione del rapporto professionale.

Questo tema è stato affrontato in dottrina trenta - quaranta anni fa ed è riproposto oggi da alcuni - per ora sporadici - interventi dottrinali e giurisprudenziali.

Credo in particolare che non mancherà di proporsi anche nel campo della responsabilità professionale dell'Avvocato il tema della sufficienza delle indicazioni offerte al cliente circa le complessive implicazioni della prestazione del legale (i tempi, i costi e le conseguenze degli atti

dell'Avvocato nell'espletamento del mandato ricevuto effettuando una comparazione tra il complessivo comportamento concretamente tenuto dal legale ed il comportamento che un ideale "Avvocato - medio" avrebbe dovuto tenere in quella situazione.


Credo però che un simile criterio finirà per essere abbandonato per effetto della complessità sempre maggiore dell'ordinamento, che ha creato settori del diritto che si avviano verso l'impermeabilità.

Questo significa che in futuro il comportamento dell'Avvocato dovrà necessariamente essere valutato secondo il criterio della comparazione con quello che avrebbe tenuto uno specialista del particolare settore in cui il legale ha operato e che - come già accade per i medici - si dovrà avere una maggiore severità di giudizio quando l'Avvocato si è avventurato in materia al fuori del suo campo di preparazione o di sopra delle possibilità della sua organizzazione

Con la società tra Avvocati cambia qualcosa in materia di responsabilità professionale?

Su questa materia c'è una precisa norma di legge, che tutti conosciamo, ossia - l'articolo 26 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, che stabilisce il principio per cui per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili solidalmente e illimitatamente tutti i soci a meno che al cliente non sia stato comunicato quale socio svolgerà l'incarico.

La questione che mi pare più importante a proposito di questa norma, apparentemente molto lineare, è quella della possibile configurabilità di una "società di fatto" tra professionisti legali, con conseguente estensione a tutti i membri del gruppo della responsabilità per l'attività di uno solo degli stessi.



dell'Avvocato su sfere giuridiche non direttamente oggetto di tali atti, ma suscettibili di essere influenzate dagli stessi).

C'è qualche altro tema rilevante?

Un tema che non mi pare ancora sufficientemente preso in considerazione in Italia è quello del rapporto tra specializzazione del professionista ed organizzazione dello studio e responsabilità civile.

La giurisprudenza opera sino ad oggi la valutazione della diligenza

SITI DEL DIRITTO

di Beppe Maridati

MOTORI DI RICERCA

“Virgilio.it”, ovvero il motore di ricerca generale probabilmente più usato in Italia, segnala l'esistenza di siti italiani di diritto raggruppati nelle seguenti categorie: diritto privato n. 173, diritto pubblico n. 76, giuristi n. 8, istituzioni nazionali n. 4, organizzazioni internazionali n. 7, storia del diritto n. 1, studi e ricerche n. 19, associazioni n. 46, editoria specializzata n. 40, risorse giuridiche n. 122. Ce n'è d'avanzo.

Il problema però non è la quantità, ma la qualità, soprattutto ove se ne faccia un uso professionale.

Anziché censire uno specifico sito (ne ho illustrati tre molto importanti nei numeri precedenti, e di altri parlerò successivamente -trascurando, perché non me ne occupo professionalmente, il diritto penale-), questa volta esplorerò alcuni motori di ricerca specializzati (nel diritto, ovviamente). Un'operazione consueta per gli avvocati è quello di ricercare le giurisprudenze su un dato argomento, su cui esprimere una parere, redigere una comparsa, ecc. Cosa succede se la ricerca, anziché con l'uso dei repertori o altri strumenti tradizionali, viene fatta con l'uso di internet?

Per esempio: qual'è il soggetto legittimato e con quale forma deve essere espressa la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 comma 2° cod. civ)? Per evitare “trappole logiche” nel funzionamento della ricerca è opportuno procedere per gradi, anzitutto da “clausola risolutiva espressa”.

Il primo e più diffuso motore di ricerca specializzato è www.cicerone.to versione aggiornata, connessa al portale “diritto & diritti” del dott. Brugaletta (portale di cui ho scritto). Può usare gli operatori di Boole e consente quindi, con un minimo di dimestichezza, di impostare una “stringa” di ricerca abbastanza focalizzata. La nostra ricerca (“clausola risolutiva espressa”) può però fare a meno degli operatori di Boole. Il motore rintraccia 38 documenti; di essi: 2 sono sentenze della Corte Costituzionale, 2 sono massime della Cassazione (del 1997 e del 1999), 1 è un'ordinanza, 2 sono sentenze per esteso sempre della Cassazione, 4 sono sentenze del Consiglio di Stato (non stupisca questa presenza: il dott. Brugaletta è magi-

strato al TAR di Catania, e il sito dedica molta attenzione al diritto amministrativo), 1 è una decisione tributaria, il resto è costituito da documenti normativi (articoli del codice tratti da diversi siti), documenti dottrinali, clausole di modulistica. Due terzi dei documenti sono quindi “rumore” (in senso informatico, cioè documenti che costituiscono un “disturbo”). E' inutile approfondire la ricerca.

Anche www.studiocelentano.it è un sito conosciuto, da tempo funzionante ed ha un motore di ricerca. Proviamo. Trova 10 documenti, di cui 3 normativi (articoli del codice civile), 2 lodi arbitrali, 5 articoli di dottrina. Attenzione: il motore, scegliendo l'opinione “tutte” (le parole) estrae i documenti che, nell'ambito dell'intero documento (e quindi non come sintagma unitario) recano le tre parole “clausole”, “risolutiva”, “espressa”; così dei 10 documenti estratti solo due sono pertinenti: un articolo del codice (l'art. 1456) e un lodo arbitrale. Inutile approfondire la ricerca.

Proviamo con www.giudjuris.it (alias: www.ricercagiuridica.com). Trova 23 documenti, di cui 1 sentenza della Cassazione e 1 del Consiglio di Stato (appalto di servizi); il resto è costituito da documenti normativi, articoli di dottrina (anche poco pertinenti), 2 risposte da gruppi di dibattito.

Rivolgiamoci allora al sito del Ministero (www.giustizia.it). Il motore consente di scegliere la distanza tra le parole ricercate. I documenti trovati sono 17: 1 solo è una sentenza (Cass. 9321/2000); gli altri sono quesiti per la preselezione informatica a vari concorsi. www.aziendalex (Kataweb) non trova nulla; www.dirittoonline.it trova due documenti (sentenze), ma non pertinenti, e via, perdendo altro tempo. Ho consultato 14 motori di ricerca specializzati: ho trovato ben poco e quel poco non pertinente. C'è un'eccezione, almeno apparente: www.altalex.com, che usa il potentissimo motore “google”.

Infatti trova (in lingua italiana) ben 3660 documenti; consente di affinare la ricerca, e quindi affiniamo con “sentenza” (sperando così di eliminare il “rumore”): estrae 796 documenti; affiniamo ancora con “dichiarazione”, estrae 658 documenti; affiniamo ancora di più con “procuratore” (infatti volevo sapere se la dichiarazione

potesse essere fatta dal procuratore alle liti), estrae 220 documenti: sempre troppi. L'eccesso di informazioni ha lo stesso effetto disorientante del “silenzio” informativo. Il fatto è che buona parte dei documenti non sono sentenze, ma contratti, dottrina, ecc.. C'è però anche una sentenza pertinente, che il motore ha “pescato” da www.giurisprudenza.piemonte.it. Che fatica!

Quindi: i motori di ricerca in internet, sia pure specializzati, censiscono solo la giurisprudenza degli anni più recenti (di solito dal 2000 in poi), neppure tutta la giurisprudenza della Cassazione, la mescolano a molti documenti eterogenei; non hanno “chiavi” (canali) di ricerca molto duttili.

Richiede (almeno per ora) meno tempo e fatica la ricerca sui tradizionali repertori o attraverso le banche date off-line (i CD Rom e i DVD), che, almeno non ingombrano di “rumore”. Facciamo la verifica: juris data di Giuffrè sullo stesso argomento (clausola risolutiva espressa) offre 201 documenti; la legge plus dell'IPSOA ne offre 530; sono tutte sentenze e consentono l'affinamento della ricerca. Tutt'altro discorso va fatto per la ricerca normativa. Supponiamo di cercare se sia prevista una indagine geologica quale studio preliminare alla redazione del P.R.G. o di una sua variante. C'è un sito istituzionale (a cura del Parlamento) che si chiama www.normeinrete.it. Proviamo con “studio geologico”: individua 217 documenti, costituiti quasi integralmente da normative regionali (più o meno “puntuali”); affiniamo con “Lombardia”: otteniamo 26 documenti (numero conveniente ad un esame analitico ad opera del ricercatore); il secondo è la L.r. 24.11.1997 n. 41, specifica al nostro problema. Non è il caso di perdere tempo con altri motori (anche perché io ci ho provato: non sono così efficienti).

Ah! Dimenticavo: alcuni motori di ricerca (per es. it.dir.yahoo.com) presentano su un lato dei banner che offrono “entrare in ciat” con paoletto, pussy, tittutattatette, perlanera, aspirina, melina, AAAlessiaaaa, ecc.. E' anche questa una forma di “rumore”, forse piacevole, ma non di grande aiuto per la ricerca giuridica.

Super Parties

rassegna di giurisprudenza bergamasca

a cura di Paolo Corallo

❖ FURTO IN ABITAZIONE ED AGGRAVANTE DELL'USO DI UN MEZZO FRAUDOLENTO ❖

“La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che per edificio o altro luogo destinato ad abitazione deve intendersi non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita domestica; ne discende che rientrano nella nozione in argomento anche i luoghi non dotati di destinazione abitativa striato sensu (tra le molte cfr. Cass. V, 14.10.1992, De Battisti; Cass. II, 16.05.1988, Mattioni).

Per quanto concerne l'aggravante di cui art. 625/1 n. 2 CP - uso di un mezzo fraudolento -, va precisato che la predetta aggravante è ravvisabile ogni qual volta la condotta dell'agente sia improntata ad astuzia ed a scaltrezza, e quindi ad eludere le cautele nonché a frustrare gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose.”

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 25.02.2003. GIUDICE DOTT. VITTORIO MASIA.

❖ REATI FALLIMENTARI. AMMINISTRATORE DI FATTO ❖

“La Suprema Corte, nell'affermare che il cosiddetto amministratore di fatto risponde dei reati fallimentari, ha ribadito che destinatari delle norme di cui agli artt. 223 e 216 l. fall. sono gli amministratori, i sindaci, i liquidatori ed i direttori generali, ma ha precisato che costoro vanno individuati sulla base non delle qualifiche formali, ma delle funzioni concrete inerenti a tali qualifiche; ed, infatti, in sede penale il dato formale ha scarsa rilevanza, essendo importante il rapporto naturalistico tra persona ed azienda, tra persona e potere di gestione dell'azienda, attraverso il quale è possibile sottrarre i beni alle garanzie dei creditori ovvero distruggere o far sparire le scritture contabili della società, rapporto che può prescindere dalla qualifica formale. Ne discende che la qualifica di amministratore spetta non solo a colui che ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi, ma anche al soggetto che di fatto esercita il potere di decisione sulla gestione del patrimonio. Ed, in effetti, non può essere messo in dubbio che la penale responsabilità deve sempre essere commisurata alla stregua del fatto proprio, con prevalenza del dato fattuale su quello formale.

Ne consegue ulteriormente che l'amministratore di fatto risponde del reato di cui ai citati artt. 216 e 223 sia quale extraneus, in concorso con gli organi legali della società, sia autonomamente, quale diretto destinatario delle norme incriminatrici; nella prima ipotesi non è necessaria la prova dell'apporto causale dato al fatto proprio dell'amministratore legale; nella seconda ipotesi, invece, è necessaria la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto, la cui responsabilità è diretta e personale, non a titolo di concorso, e prescinde da quella dell'amministratore legale.”

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO COLLEGIALE. SENTENZA DEL 19.02.2003. GIUDICE ESTENSORE DOTT. GIOVANNI PETILLO.

❖ REATO DI USURA. CONSUMAZIONE E PRESCRIZIONE ❖

“Il momento consumativo del reato di usura, alla luce della natura di reato istantaneo con effetti permanenti tradizionalmente attribuitagli, veniva individuato nel momento della dazione o della promessa dei compensi usurari, ritenendosi peraltro irrilevante la pro-

fezione del sottostante negozio illecito.

Tale circostanza comportava una eccessiva rigidità nella disciplina della prescrizione che, decorrendo dalla consumazione del reato quale momento di perfezionamento (in senso atecnico) del contratto sottostante, spesso maturava allorchè il rapporto usurario era ancora in corso, cioè quando ancora la vittima restava vincolata alla restituzione degli interessi o del capitale.

Tale disciplina risulta oggi mutata per effetto dell'art. 644 ter CP, con il quale si stabilisce che “la disciplina della prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.”

E non a caso in dottrina ed in giurisprudenza, oggi si parla di reato (eventualmente) permanente e di delitto istantaneo caratterizzato da una condotta frazionata o a consumazione prolungata (cfr. Cass. Sez. I, 22.10.1998, D'Agata ed altri). Secondo la Corte, infatti, a seguito dell'introduzione dell'art. 644 ter CP, che ha valorizzato il dato della concreta riscossione delle somme usurarie quale elemento dal quale inizia a decorrere il termine della prescrizione, è intervenuta una modifica del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di usura è (era) reato istantaneo con effetti permanenti; qualora alla promessa segua la effettiva dazione degli interessi usurari, essa rientra a pieno titolo nel fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato (cfr. sent. cit.; più di recente, Cass. Sez. II, 22.5/9.10.2002, n. 33908, ha ribadito che la consumazione perdura fino a quando perdurano le dazioni degli interessi, anche se non completamente esaustive della pretesa delittuosa).”

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO COLLEGIALE. SENTENZA DEL 6.11.2002. PRESIDENTE ESTENSORE DOTT. VITTORIO MASIA.

❖ SEQUESTRO DI PERSONA. ELEMENTO MATERIALE ❖

“La condotta materiale del reato di sequestro di persona consiste nella privazione o in qualunque apprezzabile limitazione (protrattasi anche per un periodo brevissimo di tempo) della libertà personale intesa come libertà di movimento nello spazio, di locomozione, cioè come libertà di scegliere il luogo dove restare.

Integra, di conseguenza, il delitto di cui all'art. 605 CP chi chiude a chiave in un appartamento una persona per periodi non inferiori ad un'ora e le impedisce di comunicare, telefonicamente, con i suoi familiari; in tali condizioni, infatti, l'imputato ha posto in essere una privazione della libertà personale per una durata di un certo rilievo e non certo solo momentanea.

Va, poi, rammentato che ai fini della configurazione del reato de quo non è necessario che il soggetto passivo sia posto in una posizione sostanzialmente senza via di scampo, tale cioè in cui il recupero della piena libertà di movimento sia impedito da ostacoli insuperabili; è, infatti, sufficiente che il soggetto passivo debba porre in essere, al fine di liberarsi della costrizione impostagli, mezzi straordinari e non prontamente attuabili, essendo gli ostacoli alla libertà di movimento non superabili agevolmente e con immediatezza.

E', quindi, evidente che non esclude la sussistenza del delitto di cui all'art. 605 CP la circostanza dell'eventuale possibilità per la vittima di uscire dall'appartamento in cui è stata rinchiusa scavalcando finestre poste al secondo piano ovvero mediante una spallata alla porta.”

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 6.11.2002. GIUDICE DOTT. DONATELLA NAVA.



Provincia di Bergamo

CON IL PATROCINIO DI

Camera di Commercio di Bergamo



Comune di Bergamo

LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI di Bergamo e provincia

2003 9^a edizione

Stampa e legatura di Bergamo - 19100 Bergamo - Via... postale 45% art. 2 comma 208 legge 662/96 Aut. Dir. Post. Bergamo



ADIGONSUM

LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI



Il Barometro del Mercato Immobiliare Bergamasco

è in edicola!